



Si riporta estratto del **Regolamento Generale delle Entrate** approvato con Delibera del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.8 del 26.02.2014

#### **Art. 31 – Rateizzazione**

1. *Per la riscossione di tributi, in regime di riscossione ordinaria, non è possibile concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute in quanto applicabili gli strumenti del ravvedimento operoso.*
2. *Per la riscossione di tributi, in regime di riscossione non ordinaria, è possibile concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, nelle ipotesi di comprovato disagio economico del contribuente.*
3. *Il Responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale di norma al massimo di 12 rate mensili, tenuto conto dell'importo dovuto, predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme pattuite, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano unitamente agli interessi legali vigenti. In ogni caso l'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad € 250,00=.*
4. *Se l'importo oggetto della rateazione è superiore ad €. 5.000,00= l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.*
5. *In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.*
6. *Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.*
7. *L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.*
8. *Tale norma si applica a tutti i tributi comunali anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo.*